



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 24 - settembre 2023

A.S. 865 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Trasmissione al Senato	7 settembre (approvato Camera)
Data di assegnazione	14 settembre 2023
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio)
Oneri finanziari	160 mila euro annui (circa)

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo – stipulato qualche mese prima dell'aggressione russa all'Ucraina - ha lo scopo di rendere più stretta la **collaborazione tra le forze di polizia** dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale.

Il documento si inserisce in un **contesto internazionale** che richiede una progressiva e crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme, ed è necessario a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace, nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e obblighi internazionali.

L'Accordo sviluppa la collaborazione attraverso lo **scambio di informazioni**, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali lo svolgimento di **attività di formazione** e lo scambio di esperti. Il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Articolato

L'**articolo 1** espone **lo scopo del documento**, che è promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia tra i due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme individuando, reprimendo e svolgendo indagini sui reati. L'accordo intende quindi regolamentare giuridicamente la cooperazione tra le polizie sia sotto il profilo strategico sia sotto quello operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli organismi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

L'**articolo 2** specifica che le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo sono: per la Parte italiana il **Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno** e per la Parte ucraina, la Polizia di Stato ucraina.

L'**articolo 3** individua gli **ambiti di cooperazione**: crimine organizzato transnazionale; reati contro la persona e il patrimonio; corruzione; produzione e traffico di stupefacenti; reati contro la libertà sessuale; tratta di persone e immigrazione illegale; traffico illecito di armi; criminalità informatica e pedopornografia on line; reati economici e finanziari; traffico illecito del patrimonio culturale; reati contro l'ambiente; reati contro la proprietà intellettuale; possesso e circolazione illegale di veicoli. Al fine di prevenire la commissione di reati, le autorità competenti delle Parti collaborano anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nel corso di eventi di massa di importanza internazionale. Le autorità competenti possono estendere la collaborazione anche a ulteriori reati. L'Accordo non pregiudica le procedure vigenti nel settore dell'estradiizione e della mutua assistenza giudiziaria.

Nell'**articolo 4** si dettagliano le **forme di cooperazione previste**, che comprendono: scambi di informazioni su reati, su gruppi criminali organizzati nonché sulla loro organizzazione, cooperazione nella ricerca dei latitanti, immigrazione illegale e metodi per contrastarla, criminalità informatica; formazione delle forze di polizia; strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale.

La suddetta cooperazione tra le Parti, specifica l'**articolo 5**, viene effettuata sulla base di **richieste di assistenza**, effettuate per iscritto, salvo casi di emergenza; l'articolo ne specifica poi la forma, le modalità di trasmissione, informazioni e dettagli utili.

A tali richieste l'altra Parte può anche rispondere con un **rifiuto (articolo 6)** nel caso l'esecuzione delle stesse comporti una minaccia per i diritti, le libertà, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altro interesse nazionale, o contrasti con le leggi o gli obblighi dell'altro Stato, o se la richiesta riguardi una condotta non penalmente rilevante per l'altra Parte; il rifiuto deve essere motivato.

L'**articolo 7** dettaglia le procedure da seguire per l'**esecuzione delle richieste**, "eseguite dalle autorità competenti in conformità alla legislazione dei loro Stati."

L'**articolo 8** riguarda il **trattamento dei dati**, descrivendo le procedure per il trattamento, trasferimento e conservazione dei dati personali scambiati dalle forze di polizia, assicurando che ad essi sia riservata adeguata tutela coerentemente con i criteri previsti in materia dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attuata con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, richiamati nel punto 2) della relazione tecnico-normativa allegata al provvedimento.

L'**articolo 9** prevede la costituzione di **gruppi di lavoro congiunti** per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza.

L'**articolo 10** prevede la possibilità di effettuare, qualora necessario, **riunioni e consultazioni**, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione.

Secondo l'**articolo 11** le **spese** derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese. Il comma 2 specifica che la parte a cui è rivolta la richiesta sostiene le relative spese, salvo diversi accordi e, in caso di spese straordinarie, dopo adeguate consultazioni. Sempre salvo diverse intese, le spese derivanti dalle riunioni sono a carico della parte ricevente, mentre quelle dei viaggi e alloggi della parte inviante. Nella ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari per l'attuazione degli impegni assunti, da parte italiana, sarà necessario uno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntivo rispetto alle dotazioni previste negli ordinari capitoli di bilancio.

La lingua di lavoro utilizzata nelle attività di cooperazione è l'**inglese**, ferma restando la facoltà delle Parti di utilizzare le rispettive lingue (**articolo 12**).

Per la **risoluzione delle controversie** riguardo all'interpretazione o esecuzione dell'Accordo, l'**articolo 13** rinvia a consultazioni e negoziati per via diplomatica.

L'**articolo 14** contiene le **disposizioni finali**, cioè le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia dell'Accordo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 riguarda la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, in particolare dai citati articoli 4 e 10 (comma 1) valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023 e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10 pari a euro 99.220 a decorrere sempre dall'anno 2023.

L'articolo 4, introdotto dalla Camera dei Deputati, stabilisce che dall'attuazione del provvedimento, ad esclusione delle spese indicate nell'articolo precedente “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Lo stesso articolo prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 2, si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi.

L'articolo 5, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.